

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da:

SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA

attore

contro

BANCA SPA

Convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia L’Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno rigettare l’eccezione preliminare sollevata da controparte sulla carenza di legittimazione attiva in capo al Commissario liquidatore nella proposizione dell’azione di risarcimento del danno cagionato al CAP sub specie di aggravamento del dissesto in quanto infondata in diritto, e - conseguentemente - accogliere le richieste istruttorie tutte già formulate, nonché tutto quanto dedotto e concluso in atti”.

Per parte convenuta:

“Come da prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. e in particolare insistendo per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva del commissario liquidatore e per la condanna alle spese anche ai sensi di cui all’art. 96 c.p.c.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOC. COOP. AR.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA citava in giudizio la BANCA SPA per sentirla condannare al risarcimento del danno da concessione abusiva di credito a seguito del finanziamento illegittimo allo stesso CAP quando lo stesso si trovava in evidente stato di decozione, come risultante sia dai verbali del consiglio di amministrazione, sia dai verbali del collegio sindacale, sia dalla relazione di consulenza tecnica della società OMISSIS su incarico del Commissario Liquidatore.

Si costituiva la Banca SPA, contestando la responsabilità nell’aggravamento del dissesto ed eccependo - in via preliminare - la carenza di legittimazione attiva in capo al Commissario liquidatore.

Previo deposito delle memorie istruttorie, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni con riferimento alla questione preliminare sollevata da parte della difesa della banca convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo al Commissario liquidatore per l’azione di risarcimento danni derivanti dalla concessione abusiva di credito, e, all’udienza del 7.5.2015 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art 190 c.p.c.

L'eccezione sollevata dalla Banca convenuta è fondata.

Sul punto il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento già espresso dal Tribunale di Ascoli Piceno **in due precedenti analoghi**, ritenendone pienamente condivisibile la motivazione, che di seguito per comodità si riporta.

“Invero al riguardo, le Sezioni Unite con le sentenze del 28 marzo 2006, n. 7029; 7030; e 7031, più recentemente confermate da ulteriori pronunce della corte di legittimità (Cass civ 16031/2008 e Cass., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17284) con argomentazioni che si condividono integralmente, hanno escluso che il curatore (nel nostro caso il Commissario liquidatore) sia titolare di un potere di rappresentanza di tutti i creditori indistinto e generalizzato, atteso che “nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo”.

Infatti, nelle ipotesi di abusivo ricorso al credito – ossia quando una Banca conceda fidi a soggetti incapaci di assicurare una normale restituzione delle somme a causa dell'insufficienza delle loro condizioni patrimoniali – sorge in capo all'azienda di credito una responsabilità extracontrattuale, vale a dire per il danno derivante dall'affidamento ingenerato nei creditori e terzi contraenti nella presunta solvibilità dell'imprenditore.

In questa prospettiva, né l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. né tantomeno l'azione individuale del socio e del terzo ai sensi dell'art. 2395 c.c. possono essere ricondotte nell'ambito delle azioni di massa, per due fondamentali considerazioni: innanzitutto, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso, essendo in concreto ipotizzabile che i creditori aventi diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto effettivo pregiudizio dalla continuazione dell'impresa; in secondo luogo, la posizione dei singoli creditori può essere diversa, a seconda che siano antecedenti o successivi all'abusivo finanziamento.

Di qui, non sarebbe possibile ravvisare un pregiudizio di pertinenza collettiva subito dalla totalità del ceto creditorio, legittimante l'esercizio dell'azione da parte del curatore.

In altri termini, la Suprema Corte ha osservato che l'azione risarcitoria in esame, nella sua ontologia, costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore e che, quindi, non può in alcun modo qualificarsi come azione di massa e, come tale, riferibile e proponibile dall'organo rappresentativo della procedura di amministrazione straordinaria.

Orbene, al riguardo, l'attore ha precisato, nelle comparse conclusionali che, come si evince chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione, non ha agito per tutelare un interesse dei singoli creditori, ma piuttosto ha chiesto il risarcimento di un danno autonomo e diretto cagionato al CAP dalle banche e, in via subordinata, il risarcimento del danno che la banca convenuta ha cagionato al CAP in concorso con gli amministratori, affermando che, in detta ipotesi, sussiste la legittimazione del commissario liquidatore, come statuito anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 13413/2010.

Effettivamente la menzionata sentenza, richiamati i principi chiaramente enunciati dalle Sezioni Unite con le pronunce gemelle del 2006 sopra menzionate, ha preso in esame un'ipotesi peculiare, ovvero quella in cui gli elementi dell'illecito siano desumibili da una sentenza penale di condanna degli amministratori e del direttore della banca, tra l'altro, per bancarotta fraudolenta e per ricorso abusivo al credito, ritenendo che il curatore possa far valere, ex art 146 L.F., l'azione nei confronti dell'istituto di credito a prescindere dall'esercizio dell'azione nei confronti dell'amministratore infedele.

Nel caso in esame, però, non sussiste alcun accertamento di penale responsabilità della condotta della banca convenuta in concorso con gli amministratori e lo stesso attore ha genericamente parlato di condotte degli amministratori suscettibili di avere un qualche rilievo dal punto di vista penale eventualmente poste in essere con un dirigente della banca convenuta, neppure nominativamente individuato.

Né può dirsi che il commissario liquidatore sia legittimato a proporre la presente azione al fine di richiedere i danni arrecati al patrimonio societario, atteso che, come rilevato dalle Sezioni Unite con le pronunce sopra richiamate e condivise, è stata la stessa società attrice che ha preso parte ai finanziamenti che hanno dato luogo all'abusiva concessione del credito, dando luogo, o comunque contribuendo a dare luogo, all'illecito di cui si discute, con la conseguenza che alcun diritto di credito può sorgere in capo alla società finanziata abusivamente prodotto da un fatto illecito posto in essere dai suoi rappresentanti.

In altri termini, non può riconoscersi la legittimazione del commissario liquidatore neppure ex art 43 L.F., atteso che, come detto, partecipando lo stesso consorzio attore ai contratti di finanziamento da cui è derivato l'abusivo credito, non può lo stesso ritenersi titolare di un credito rivendicabile dal commissario liquidatore, avendo dato luogo all'illecito di abuso di credito.

Da ciò discende il difetto di legittimazione del commissario liquidatore o comunque il difetto di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo, a proporre il presente giudizio. Detta questione si rileva assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni procedurali ed al merito facendone quindi ritenere superfluo il relativo esame."

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa, così provvede:

DICHIARA

- Il difetto di legittimazione a proporre il presente giudizio da parte del Commissario Liquidatore

CONDANNA

L'attore alla refusione, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 42.046,00 per compensi oltre il 15% per spese general, iva e cap.

Ascoli Piceno, 30 luglio 2015

**Il Giudice
Dott. Francesca Sirianni**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*